

PIANIFICATORE TERRITORIALE (SEZIONE A SETTORE B)

5.1 Competenze del Pianificatore Territoriale Le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore pianificazione territoriale: b) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale." Il campo professionale del pianificatore è quindi chiaramente votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale. Meno chiara (e quindi meritevole di approfondimento) è la competenza del pianificatore allorché dal livello di area vasta o di mera valutazione strategica si arrivi al livello dei "progetti di trasformazione urbana", nozione che ha poco riscontro nella legislazione edilizia-urbanistica (salvo forse per quanto attiene le S.T.U. ma che certo non può essere ricondotta solo a queste). In linea generale, e solo a titolo di primo approccio alla questione, potrebbe ritenersi che i "progetti di trasformazione urbana" di competenza del pianificatore debbano essere ricondotti ai "piani particolareggiati" di cui all'art. 13 della L. 1150/42 e cioè a quei piani che, seppur attuativi dello strumento urbanistico generale, abbiano ancora natura essenzialmente urbanistica e non architettonica. Da ciò discende che esulano dalla competenza del pianificatore quei piani attuativi di dettaglio, ad esempio i P.d.R. di cui all'art. 28 della L. 457/78, i cui contenuti divengono più propriamente architettonici. In tale ottica, ed ancora a titolo di esempio, non potrebbero ritenersi di competenza del pianificatore piani di dettaglio tale da consentire l'attuazione degli interventi edilizi tramite D.I.A. secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, lettera "b" del

()D.P.R. 380/01. Ciò in quanto tale tipo di piani comporta inevitabilmente una progettazione architettonica che, pacificamente, esula dalle competenze del pianificatore. In estrema sintesi, può affermarsi che la competenza del pianificatore si fermi là dove dall'ambito disciplinare dell'urbanistica si passi a quello della progettazione architettonica, quale che sia la denominazione del piano attuativo interessato.

5.2 Competenze esclusive Nessuna delle competenze attribuite al pianificatore territoriale è di natura esclusiva, rientrando tutte anche nelle attribuzioni dell'architetto e, spesso, anche di altre categorie professionali (ad esempio gli ingegneri).

5.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo Tutte le competenze del pianificatore territoriale rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto. Per quanto attiene la sola redazione di piani paesistici sussiste inoltre comune competenza con il paesaggista: In comune con il pianificatore junior (oltre che con l'architetto) sono infine tutte le competenze attribuite a quest'ultimo dall'art. 16, comma 5, lettera "b",

5.4 Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore Esulano dal campo professionale del pianificatore le competenze attribuite agli altri settori della sezione A (con la sola eccezione dei piani paesistici) nonché al settore A della sezione B, ed in particolare: 1) la progettazione architettonica ed edilizia in genere, la progettazione strutturale ed impiantistica, le operazioni di estimo,

()qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal secondo comma dell'art. 16

ARCHITETTO JUNIOR (SEZIONE B SETTORE A) 8.1

Competenze dell'Architetto Junior Le competenze dell'architetto junior sono disciplinate dalla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:a) per il settore "architettura": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".Le competenze dell'architetto junior sono quelle che, ad una prima lettura, appaiono meno esattamente definite o che comunque paiono lasciare più ampi margini interpretativi. In realtà, dopo una lettura più attenta, i limiti delle attribuzioni dell'architetto junior non sono poi così labili. Per quanto attiene le competenze di cui al punto 1 della lettera "b", queste sono abbastanza chiare ed attribuiscono al tecnico laureato triennale un ruolo di supporto e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio (progetto, direzione lavori, stima, collaudo, ecc.) di competenza propria dell'architetto o dell'ingegnere.)Questa pare la vocazione principale della figura professionale dell'architetto junior, coerente sia con il percorso formativo e soprattutto con i contenuti dell'esame di stato che lo abilita all'esercizio della professione (15), tutti orientati allo sviluppo, fino a livello esecutivo, di progetti altrui nonché al controllo economico e normativo del processo edilizio. In tale attribuzione non esistono limiti di dimensione o complessità dei progetti ai quali può partecipare l'architetto junior, ovviamente fermo restando il suo ruolo di supporto e collaborazione e mai di assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione dei lavori. Diversamente hanno pesanti limitazioni le competenze previste dal punto 2 della stessa lettera "b", in quanto esse concernono l'assunzione diretta di responsabilità di progettista e direttore dei lavori per quanto attiene "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".Se la logica della norma è chiarissima (l'architetto junior non ha le stesse competenze di architetti ed ingegneri e pertanto, quando opera direttamente, soggiace ad importanti limitazioni in relazione alla complessità delle opere che può progettare o dirigere), meno agevole è definire con esattezza l'ambito delle 15() D.P.R. 328/01, art. 18, comma 3:"L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove: • a) per il settore "architettura": • 1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico; 2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica; 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo; 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale"

()limitazioni imposte. Gli elementi discriminanti prescritti dalla norma sono due: la semplicità delle costruzioni e l'uso di metodologie standardizzate. Entrambi meritano un approfondimento. La nozione di "costruzione civile semplice" ricorda, ad un primissimo approccio, quella di "modesta costruzione civile" prevista dall'art. 16 del R.D. 274/29 (16) come limitazione delle competenze professionali dei geometri e che è stata per decenni al centro del confronto con i tecnici diplomati. E' però evidente fin da subito come l'attributo di "semplice" non comporti tutte le limitazioni che invece conseguono quello di "modesta", cosicché le competenze progettuali dell'architetto junior sono, come naturale dato il diverso percorso formativo, meno ristrette di quelle del geometra. L'ormai consolidata accezione di "modesta costruzione" ne individua la limitazione nella modestia dell'impegno progettuale che essa presuppone e quindi, in sostanza, nella modestia sia quantitativa che qualitativa dell'opera da progettare o 16() Regio Decreto 11 Febbraio 1929, n. 274, art. 16:"L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: ... •l) progetto,

direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per le loro destinazioni non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; ...”

() dirigere. Per rientrare nelle competenze del tecnico diplomato una costruzione civile deve quindi essere non solo di ridotte dimensioni ma anche priva di qualsiasi implicazione (costruttiva, vincolistica, tipologica, distributiva, ecc.) che presupponga impegno progettuale non modesto. Profondamente diversa l'accezione di “costruzione civile semplice”. Essa non presuppone limiti di carattere quantitativo ma solo di natura qualitativa, rilevando la semplicità della progettazione e non la dimensione dell'opera progettata. Deve peraltro sottolinearsi come detta “semplicità” debba riguardare tutti gli aspetti della progettazione, ben potendosi presentare casi nei quali è la stessa dimensione dell'intervento a comportare di per sé difficoltà progettuali e quindi a sottrarre una determinata opera dalla casistica delle costruzioni semplici (è il caso, ad esempio, degli insediamenti industriali di dimensioni consistenti che, seppur costituiti da una pluralità di costruzioni qualificabili come semplici se considerate ciascuna a se stante, rivelano nel loro insieme indubbi aspetti di complessità direttamente discendenti dalla dimensione dell'insediamento e dalla molteplicità delle relazioni che nascono tra numerosi elementi di per sé elementari o tra gli stessi ed il contesto). La fondatezza dell'approccio interpretativo proposto appare confermata dall'altro elemento assunto dalla norma per stabilire i limiti delle competenze progettuali dell'architetto junior e cioè l'uso di “metodologie standardizzate”. E' infatti evidente come da un lato il ricorso ad una metodologia standardizzata renda di per sé semplice la progettazione e dall'altro come non sia possibile ricorrere a tale metodologia non appena il tema progettuale esca dalla norma e presupponga approcci specifici o comunque non standardizzabili.

() La correlazione dei due elementi in precedenza trattati (la semplicità della costruzione e l'uso di metodologie standardizzate) individua compiutamente i limiti delle competenze di cui al numero 2 della lettera “b”. Per quanto attiene la “semplicità” della costruzione, questa può essere individuata con una certa agevolezza assumendo a riferimento le categorie individuate all'art. 14 della L. 143/49. Per quanto attiene la classe 1, sono certamente da considerarsi semplici le costruzioni di cui alla lettera “a” (17) e probabilmente possono esserlo buona parte delle costruzioni di cui alla lettera “b” (18) quando di piccola dimensione, anche se in questo secondo caso sarà certamente opportuno procedere ad alcune esclusioni posto che, oggi, non può certamente ritenersi semplice un ospedale, per quanto piccolo, od una stazione di media importanza. Viceversa potrebbero considerarsi semplici, sempre se di piccola dimensione, alcune delle costruzioni contemplate alla lettera “c” (19) e segnatamente i “villini semplici e simili”, fermo restando che, per maggior chiarezza, sarebbe particolarmente auspicabile che, in sede di riforma della Tariffa, tutte le costruzioni “semplici” venissero riunite in una sola categoria 17) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri 18) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo 19) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano

di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili

() appositamente dedicata Per quanto attiene gli aspetti strutturali, sempre con riferimento all'art. 14 della L. 143/49, deve ritenersi che possano qualificarsi come "semplici" le strutture di cui alla lettera "f" (20), in quanto quelle di cui alla lettera "g" richiedono, per espressa definizione di legge, speciale studio tecnico (21). Diverso invece il discorso per quanto attiene le "metodologie standardizzate", per le quali non soccorre alcuna tabella o codificazione precostituita. In linea generale appare certo come non possa ricorrersi ad alcuna metodologia standardizzata ogni qualvolta il tema progettuale, a prescindere dalla dimensione dell'opera, presupponga approccio specifico e puntuale alla progettazione, precludendo la possibilità di ricorrere a soluzioni già adottate da una pluralità di progettisti in casi passati e riutilizzabili, sempre da una pluralità di progettisti, in casi futuri (appunto standardizzate). Tale è, in primo luogo, il caso delle costruzioni da eseguirsi in aree soggette ad un qualche regime vincolistico (ed in particolare a quelli di carattere storico ed ambientale) in quanto presuppongo sempre un approccio progettuale specifico e non ripetibile, cosicché uno stesso tema trova soluzioni assai diverse tra loro a seconda del tipo di vincolo (o combinazione di vincoli) ricorrente, con ciò negando il concetto stesso di standardizzazione. Con elencazione esemplificativa e non esaustiva, escludono il ricorso a metodologie standardizzate (con ciò esulando dalla competenza dell'architetto junior) le costruzioni sottoposte ai seguenti regimi vincolistici: 20() Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato. 21() Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche

() • vincolo storico artistico di cui al Titolo I del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39); vincolo paesaggistico-ambientale di cui al Titolo II del D.Lgs. 490/99 (già L. 1497/39 e L. 431/85); aree od immobili assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali. In definitiva, ed in prima approssimazione, la competenza dell'architetto junior a progettare e dirigere costruzioni civili trova le sue limitazioni: • nella "semplicità" della costruzione, che non può mai eccedere le casistiche indicate alle lettere "a" e "b" (in questo caso escluse quanto meno stazioni ed ospedali) dell'art. 14 della L. 143/49, con l'aggiunta del solo caso dei "villini semplici e simili" contemplati alla lettera "c"; • nella semplicità non solo della costruzione in quanto tale ma anche del progetto nella sua interezza, specie nel caso in cui la dimensione fisica dell'opera o la sua articolazione in una pluralità di elementi, risulti di per sé elemento di complessità; nel ricorso a metodologie standardizzate, e cioè a soluzioni progettuali mutate da precedenti esperienze, anche altrui, e ripetibili in futuro; nella sussistenza di uno o più regimi vincolistici che presuppongono un approccio non standardizzato alla progettazione. Ognuno dei parametri sopra indicati costituisce, di per sé, limite alla competenza dell'architetto junior ed è sufficiente a precludere la competenza di tale figura professionale in materia di progettazione e direzione lavori di costruzioni civili.

() Assai più semplici ed immediate risultano infine le competenze di cui al numero 3 della lettera "b" e cioè "i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica". La portata e natura di tali attribuzioni è talmente chiara da non meritare particolari approfondimenti. Unica notazione di un certo interesse può formularsi in ordine alla espressa inclusione dei rilievi sull'edilizia storica tra le competenze dell'architetto junior. In passato si è spesso discusso se tecnici diversi dall'architetto fossero a meno abilitati ad operare tale tipo di rilievi in quanto, da più parti, si è ritenuto che il rilievo di un edificio monumentale costituisse un primo ed essenziale momento della successiva progettazione e pertanto richiedesse, anch'esso, quella particolare preparazione e sensibilità propria della categoria degli architetti. In definitiva è sempre rimasto il dubbio se il rilievo di un edificio storico facesse parte integrante del progetto, e pertanto fosse riservato ai soli architetti, o se invece potesse rientrare in

quella “parte tecnica” della prestazione che gli architetti storicamente condividono con ingegneri e geometri. L’espressa indicazione di tale competenza tra le attribuzioni dell’architetto junior parrebbe confortare la prima ipotesi (e cioè la qualifica del rilievo come parte integrante del progetto ed in quanto tale sottratto alla competenza di altre categorie tecniche), dato che diversamente non vi sarebbe stata alcuna necessità di una così puntuale precisazione.

8.2 Competenze esclusive Nessuna delle competenze attribuite all’architetto junior è di natura esclusiva.

8.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo Tutte le competenze dell’architetto junior rientrano anche nelle attribuzioni () dell’architetto. Per quanto attiene i rilievi sull’edilizia storica sussiste inoltre comune competenza con il conservatore.

8.4 Competenze che esulano dal campo professionale dell’architetto junior Esulano dal campo professionale dell’architetto junior tutte le competenze attribuite ai settori B, C, D della sezione A ed al settore B della sezione B nonché quelle attribuite all’architetto (sezione A, settore A) salvo quando rientranti nei limiti di cui all’art. 16, comma 5, lettera “a”, numero 2. In particolare, quando assunte direttamente (e quindi non volte al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore) esulano dalle competenze dell’architetto junior:

- la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano “semplici” o per le quali non si possa ricorrere a metodologie standardizzate, qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi; qualsiasi operazione di estimo e di collaudo, la progettazione strutturale in zona sismica o che comunque richieda particolare studio tecnico; le prestazioni inerenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità; qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal numero 2 della lettera “a” del quinto comma dell’art. 16